

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 12 marzo 2019

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 4 / 2019

OGGETTO: Aggiornamento fiscale

ENEA: PIU' TEMPO PER COMUNICARE I DATI 2018

L'Enea ha reso pubblico che "**è prorogato al 1° aprile 2019** il termine per la trasmissione dei dati, attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it, per tutti gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 (detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del DPR 917/86 per le ristrutturazioni edilizie)".

Si ricorda che il sito <https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp> è dedicato esclusivamente agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia ammessi alla detrazione fiscale del 50% ai sensi dell'art. 16 bis del DPR 971/86 e successive modifiche. Il sito consente l'invio delle dichiarazioni per i lavori completati nel 2018.

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che "*per gli interventi che comportano un risparmio energetico, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori realizzati, analogamente a quanto già previsto in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici. **L'invio della documentazione va effettuata, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il sito***". Solo per gli interventi eseguiti nel 2018 è previsto lo slittamento (dapprima stabilito a 90 giorni a far data dal 21 novembre 2018 - data di messa on line del sito - ed oggi definitivamente prorogata, sentito il MISE, al 1° Aprile 2019).

Si ricorda che i principali interventi agevolabili riguardano:

- gli involucri con riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali (cd. "cappotto") e pareti orizzontali (coperture, pavimenti). Il limite di spese massimo fiscalmente detraibile ammonta ad 60.000 euro (in questo caso l'Agenzia delle Entrate nella Guida sul risparmio energetico ricorda che: "la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell'involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegue un risparmio energetico");
- installazione pannelli solari (limite di spesa fiscalmente detraibile euro 60.000);
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per un valore massimo fiscalmente detraibile pari ad euro 30.000;
- schermature solari per un massimo di spesa detraibile pari ad euro 60.000;
- generatori di calore alimentati da biomasse combustibili per una spesa massima fiscalmente detraibile pari ad euro 30.000.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI: LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il prossimo grande step, dopo l'obbligo di predisposizione ed invio della fattura in formato elettronica, riguarda la nuova modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi.

E' opportuno fare un pò di chiarezza citando le norme di riferimento e le prossime scadenze:

- con l'entrata in vigore del D.Lgs 127/2015 è stato istituito un nuovo sistema di trasmissione telematica dei corrispettivi; le imprese della grande distribuzione che avevano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016 hanno potuto, fino al 31 dicembre 2018, utilizzare la norma previgente (legge 311/2004);
- l'Agenzia delle Entrate ha emanato, in data 28 ottobre 2016, il Provvedimento con cui è stata fornita la "*definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione*";

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

- a partire dal 1° aprile 2017 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, secondo le nuove norme, è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici;
- l'obbligo per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi scatterà, a partire dal **1° luglio 2019**, per tutti i soggetti che effettuano operazioni ex art. 22 DPR 633/72 **con un volume d'affari annuo superiore a 400.000 euro**;
- in ultimo, **l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, scatterà per tutti gli esercenti, a partire dal 1° gennaio 2020.**

Per poter procedere alla trasmissione dei dati dei corrispettivi in modalità telematica, è necessario dotarsi di specifici dispositivi hardware e software approvati dall'Agenzia delle Entrate denominati Registratori Telematici - RT. Tali strumenti, al momento della chiusura giornaliera, generano un file XML sigillato elettronicamente e pronto per la trasmissione telematica al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate. Il citato Provvedimento stabilisce inoltre che *"l'autenticità, la inalterabilità e la riservatezza nella trasmissione delle informazioni è garantita dal sigillo elettronico avanzato apposto al file inviato e dalla connessione protetta in modalità web service su canale cifrato TLS"*.

Il legislatore ha previsto anche un **contributo, nella misura del 50%** della spesa sostenuta per l'acquisto e l'impianto degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, **sotto forma di credito d'imposta.**

La Legge di Bilancio 2019 ha modificato quanto disposto dal D.Lgs 127/2015. Il Decreto prevedeva, infatti, che il contributo fosse dapprima "anticipato" dal fornitore dello strumento sotto forma di sconto con successivo rimborso, sempre in capo al fornitore, sotto forma di credito d'imposta. **L'art. 1, comma 55 della Legge di Bilancio 2019 ha, invece, stabilito che il contributo spetti direttamente all'esercente.**

Il contributo in esame è utilizzabile **esclusivamente in compensazione nel mod. F24** utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel). Per consentire l'utilizzo in compensazione tramite il mod. F24, l'Agenzia con la recente Risoluzione 1.3.2019, n. 33/E ha istituito il codice tributo "6899".

Il credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura d'acquisto / adattamento ed **è stato pagato, con modalità tracciabili, il relativo corrispettivo.** Sul punto il citato Provvedimento 28.2.2019 rinvia alle modalità tracciabili individuate nel Provvedimento 4.4.2018 (relativo all'acquisto di carburante), ossia:

- assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
- mezzi di pagamento elettronici ex art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) contenute nella Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:
 - addebito diretto;
 - bonifico bancario / postale;
 - bollettino postale;
 - carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c.

Il credito in esame va indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni successive, fino alla conclusione dell'utilizzo.

SISTEMA TESSERA SANITARIA: CONSULTAZIONE ONLINE DELLE SPESE SANITARIE

Il MEF comunica in data 7 febbraio 2019 la possibilità di consultare online le proprie spese mediche trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (TS), per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per poter prendere visione dell'elenco delle spese mediche e sanitarie detraibili che saranno inserite nel modello 730 precompilato 2019 è necessario accedere al sito www.sistemats.it mediante:

- SPID;
- Tessera sanitaria (TS e TS-CNS);
- credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate.

Il servizio consente di:

- esercitare l'opposizione all'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, disponibile annualmente nel solo mese di febbraio;
- consultare i propri dati di spesa sanitaria relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 trasmessi dagli erogatori di prestazioni sanitarie e di comunicare eventuali incongruenze riscontrati sulle spese sanitarie. Le

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

segnalazioni possono riguardare importi e classificazione della spesa, nonché la titolarità del documento fiscale. Tale opzione è disponibile per i dati relativi all'anno 2019 (fino al 31 gennaio 2020).


Oltre alla consultazione dei dati, è possibile:

- sui dati di spesa dell'anno 2019: segnalare eventuali incongruenze in vista della loro correzione;
- sui dati di spesa dell'anno 2018: selezionare, nel solo mese di febbraio, i dati per i quali il cittadino si "oppone" impedendo in tal modo l'invio di tali dati all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata del cittadino.

ARTIGIANI E COMMERCianti: LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2019

Circolare Inps del 13 febbraio 2019, n. 25

L'Inps, con la circolare n. 25 del 13 febbraio 2019, ha comunicato le aliquote, i minimali e massimali di reddito e le modalità per il calcolo dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, valevoli per l'anno 2019, come di seguito riportato.

Aliquota	<ul style="list-style-type: none">• 24% per gli artigiani;• 24,09% per i commercianti; Tali misure sono incrementate dell'1% per i soggetti con reddito "di seconda fascia".  Per i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a 21 anni (la riduzione opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni) l'abbattimento del 3% viene "ridotto" dal predetto incremento annuo dello 0,45%.
Reddito minimo	€ 15.878
Reddito massimo	€ 78.572 / 102.543 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95
Scaglioni reddito	<ul style="list-style-type: none">• prima fascia → fino a € 47.143• seconda fascia → da € 47.143 a € 78.572 / 102.543 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95

Le aliquote contributive IVS per il 2019 possono quindi essere così schematizzate.

Reddito	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
fino a € 47.143	24%	24,09%	21,45%	21,54%
da € 47.143 a € 78.572 ovvero da € 47.143 a € 102.543 (*)	25%	25,09%	22,45%	22,54%

(*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996

Si ricorda che i contributi devono essere versati, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:

- **16 maggio 2019, 20 agosto 2019, 18 novembre 2019 e 17 febbraio 2020**, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i **termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi** delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2018, primo acconto 2019 e secondo acconto 2019.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

GESTIONE SEPARATA INPS: LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2019

Circolare Inps del 6 febbraio 2019, n. 19

Con la Circolare 6.2.2019, n. 19 l'INPS ha comunicato le aliquote contributive nonché il minimale / massimale applicabili per il 2019 da parte dei soggetti iscritti alla Gestione separata.

Per il 2019 sono applicabili le medesime aliquote previste nel 2018 come di seguito riportato.

Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS		Aliquota 2018	Aliquota 2019
• Pensionato • Iscritto ad altra gestione obbligatoria		24%	24%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA	25,72%	25,72%
	Non titolare di partita IVA per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: • partecipante a collegi e commissioni (cod. 03) • amministratore di Enti locali ex DM 25.5.2001 (cod. 04) • venditore porta a porta (cod. 07) • rapporto occasionale autonomo ex art. 44, Legge n. 326/2003 (cod. 09) • associato in partecipazione - dal 2004 al 2015 (cod. 13) • formazione specialistica (cod. 14) NB Nella Circolare 4.2.2014, n. 18 l'INPS ha specificato che devono applicare tale aliquota tutti gli iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l'obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.).	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita IVA per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL : • amministratore di società, associazioni, altri enti (cod. 1A - 1E) • sindaco di società, associazioni, altri enti (cod. 1B) • revisore di società, associazioni, altri enti (cod. 1C) • liquidatore di società (cod. 1D) • collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili (cod. 02) • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio (cod. 05) • co.co.co con contratto a progetto / programma di lavoro / fase (cod. 06) • co.co.co. presso Pubbliche Amministrazioni (cod. 11) • rapporti di co.co.co. prorogati (cod. 12) • consulente parlamentare (cod. 17) • co.co.co. ex D.Lgs. n. 81/2015 (cod. 18)	34,23%	34,23%

Per il 2019, come evidenziato dall'Istituto nella citata Circolare n. 19:

- il **massimale** di reddito contributivo annuo è fissato a **€ 102.543**;
- il **minimale** di reddito annuo per l'accredito contributivo è fissato a **€ 15.878**.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

NUOVI MASSIMALI E MINIMALI ANNUI ENASARCO

Collegandoci a quanto riportato nella nostra circolare Prot. G 2 / 2019 dell'11 febbraio 2019 in riferimento alla **rivalutazione dei massimali e minimali Enasarco in funzione della variazione dell'indice ISTAT per l'anno 2019**, comunichiamo alla clientela che i nuovi importi sono i seguenti:

ENASARCO	plurimandatari	monomandatari
Massimale	€ 25.554,00	€ 38.331,00
Minimale	€ 428,00	€ 856,00

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI Srl